



Deliberazione n. 756 del 4 agosto 2021

OGGETTO: Adozione Regolamento per l'attuazione degli adempimenti e delle misure di tutela dei dipendenti e soggetti equiparati, c.d. Whistleblower, che segnalano illeciti e irregolarità.

L'anno 2021, addì 4 del mese di agosto in Como, nella sede dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana, il Direttore Generale dr. Fabio Banfi prende in esame l'argomento in oggetto e delibera quanto segue con l'assistenza del Direttore Amministrativo dott. Andrea Pellegrini, del Direttore Sanitario vicario dr. Roberto Pusinelli e del Direttore Sociosanitario vicario dr. Carmine Paparesta

IL DIRETTORE GENERALE

RICHIAMATI:

- La L.190/2012 avente ad oggetto "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- L'art. 54bis del D.Lgs. 165/2001 che titola "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti";
- La L. 179/2017 avente ad oggetto: "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato";
- Il D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati";

RICHIAMATI:

- La deliberazione ANAC n. 1033 del 30 ottobre 2018 "Regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro di cui all'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing);
- Il provvedimento con il quale, in via preliminare, il Consiglio dell'ANAC nell'adunanza del 23 luglio 2019 ha approvato e posto in consultazione le Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower);
- La deliberazione ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019 con la quale è stato approvato il PNA 2019, nel quale vengono riportati indirizzi interpretativi riguardo i compiti del RPCT in materia di segnalazioni ai sensi della disciplina sul whistleblowing e richiamata la tutela del dipendente che segnala illeciti quale misura di prevenzione della corruzione;

CONSIDERATO che:

- La Regione Lombardia con deliberazione n. X/4878 del 07 marzo 2016 ha previsto che gli enti del sistema regionale, di cui all. A1 della L.R. n. 30/2006, si conformino alla disciplina regionale approvata con D.G.R. n. X/2871 del 12 dicembre 2014, adottando appositi provvedimenti ed in particolare uno specifico regolamento per l'attuazione degli adempimenti e delle misure di tutela dei dipendenti, c.d. whistleblower, che segnalano gli illeciti e le irregolarità;

RICHIAMATA la deliberazione dell'ASST Lariana, del 15 marzo 2021 n.245, con cui è stato adottato l'aggiornamento al Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) della ASST Lariana per il triennio 2021-2023, nel quale si richiama peraltro che l'azienda, si è dotata di apposito software per la gestione delle segnalazioni di whistleblower.

RICHIAMATI:

- Il Parere del Garante per la protezione dei dati personali sullo schema di "Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing)" - 4 dicembre 2019;
- Il Parere Consiglio di Stato 24 marzo 2020, n. 615, con il quale ha risposto all'ANAC in merito alla richiesta di parere sulle "Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing)";
- La Delibera numero 469 del 9 giugno 2021 "Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54-bis, del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing)";

RITENUTO, pertanto, di adottare il Regolamento per l'attuazione degli adempimenti e delle misure di tutela dei dipendenti e soggetti equiparati, c.d. Whistleblower, che segnalano illeciti e irregolarità, che costituisce parte integrante e sostanziale del provvedimento, unitamente all'allegato modulo;

DATO atto che si provvederà a dare evidenza dell'adozione del Regolamento in argomento, e dell'allegato modulo, con la pubblicazione in amministrazione trasparente;

Dato atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per il bilancio aziendale.

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario vicario e del Direttore Sociosanitario vicario

DELIBERA

1. di adottare il Regolamento per l'attuazione degli adempimenti e delle misure di tutela dei dipendenti e soggetti equiparati, c.d. Whistleblower, che segnalano illeciti e irregolarità, che costituisce parte integrante e sostanziale del provvedimento, unitamente all'allegato modulo;
2. di dare atto che si provvederà a dare evidenza dell'adozione del Regolamento in argomento, e dell'allegato modulo, con la pubblicazione in amministrazione trasparente;
3. di dare atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per il bilancio aziendale.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
F.to dott. Andrea Pellegrini

IL DIRETTORE SANITARIO
vicario
F.to dr. Roberto Pusinelli

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
vicario
F.to dr. Carmine Paparesta

IL DIRETTORE GENERALE
F.to dr. Fabio Banfi

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente. Il documento originale è conservato digitalmente presso gli archivi informatici dell'ASST Lariana - Ospedale Sant'Anna di Como dai quali il presente è estratto.

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Anna Lazazzara.



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia
ASST Lariana

Regolamento per l'attuazione degli adempimenti e delle misure di tutela dei dipendenti, cd. whistleblower, che segnalano gli illeciti e le irregolarità.

INDICE

TITOLO I -Disposizioni Generali

- Art. 1 Quadro normativo
- Art. 2 Definizioni e acronimi
- Art. 3 Finalità del regolamento

TITOLO II- Ambito soggettivo e oggettivo di applicazione del regolamento

- Art. 4 Segnalanti
- Art. 5 Segnalazioni anonime
- Art. 6 Oggetto della segnalazione
- Art. 7 Segnalazioni escluse
- Art. 8 Destinatario della segnalazione
- Art. 9 Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) di ASST Lariana
- Art. 10 Contenuto della segnalazione
- Art. 11 Modalità di segnalazione al RPCT di ASST Lariana

TITOLO III- Misure per la tutela del dipendente che segnala illeciti.

- Art. 12 Forme di tutela del segnalante
- Art. 13 La tutela della riservatezza dell'identità del segnalante
- Art. 14 La tutela della riservatezza dell'identità del segnalante nell'ambito del procedimento penale
- Art. 15 La tutela della riservatezza dell'identità del segnalante nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti
- Art. 16 La tutela della riservatezza dell'identità del segnalante nell'ambito del procedimento disciplinare
- Art. 17 Condizioni per la tutela
- Art. 18 La tutela da misure ritorsive o discriminatorie
- Art. 19 Esclusione da responsabilità

TITOLO IV – Verifica ed esito delle segnalazioni

- Art. 20 Verifica delle segnalazioni
- Art. 21 Esito del procedimento di verifica delle segnalazioni

TITOLO V Altre forme di segnalazione

- Art. 22 Altre forme di segnalazione

TITOLO VI- Tutela del segnalato

Art. 23 Tutela della riservatezza del segnalato

TITOLO VII- Responsabilità e sanzioni.

Art. 24 Responsabilità del whistleblower

Art. 25 Violazioni degli obblighi del regolamento

Art. 26 Misure di sensibilizzazione e monitoraggio dello stato di attuazione dell'istituto e degli esiti della sua applicazione.

TITOLO VIII – Disposizioni finali

Art. 27 Trattamento dei dati

Art. 28 Revisione periodica del regolamento

Titolo I -Disposizioni Generali

Art. 1 Quadro normativo

Il regolamento è redatto, aggiornato e integrato nel rispetto:

- della legge 6 novembre 2012 n. 190, e ss.mm.ii., *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*;
- del d.lgs 165 del 2001, in particolare dell'art. 54 bis rubricato *"tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti"*;
- del d.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 *"Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"*;
- L. n. 179/2017 e s.m.i. *" Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato"*;
- D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 *"Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)"*;
- del codice di comportamento di ASST Lariana;
- dei Piani Nazionali Anticorruzione (PNA);
- del piano triennale di prevenzione della corruzione di ASST Lariana;
- Deliberazione ANAC n. 469 del 09/06/2021 linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54 bis, del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing)

Art. 2 Definizioni e acronimi

Si riportano le seguenti definizioni e acronimi:

- *"whistleblower"* (segnalante) è colui che testimonia e segnala violazioni o irregolarità commesse ai danni dell'interesse pubblico di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, ricomprese le situazioni apprese in ragione dell'ufficio rivestito ed in occasione o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative;
- *"whistleblowing"* (segnalazione) è l'attività di segnalazione di possibili rischi d'irregolarità o di episodi di corruzione di cui si è venuti a conoscenza. La segnalazione è a tutti gli effetti, uno dei più rilevanti strumenti di

prevenzione, per tale ragione è una manifestazione di senso civico attraverso cui il whistleblower contribuisce all'emersione e alla prevenzione dei rischi e di situazioni pregiudizievoli per la Pubblica Amministrazione;

- ANAC Autorità nazionale anticorruzione;
- PNA Piano nazionale anticorruzione;
- PTPCT Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- RPCT Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.
- UPD Ufficio procedimenti disciplinari.

Art. 3 Finalità del Regolamento

Il regolamento fornisce al segnalante le indicazioni concernenti:

- ambito soggettivo di applicazione;
- destinatari della segnalazione;
- oggetto e contenuti della segnalazione;
- modalità di trasmissione delle segnalazioni;
- forme di tutela.

TITOLO II - Ambito soggettivo e oggettivo di applicazione del regolamento.

Art. 4 Segnalanti

I soggetti che possono segnalare illeciti sono:

- Dipendenti dell'ASST Lariana, sia con contratto di lavoro a tempo indeterminato, sia con contratto di lavoro a tempo determinato.
- Lavoratori o collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica anche al di fuori dell'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici. Ciò in virtù di quanto disposto dall'art. 54 bis d.lgs 165 del 2001, comma 2, nella nuova formulazione operata dal legislatore con L. 179 del 2017.

Art. 5 Segnalazioni anonime

L'art. 54-bis sembra escludere dal proprio campo di applicazione le segnalazioni anonime e cioè quelle del soggetto che non fornisce le proprie generalità. La ratio

della richiamata disposizione è quella di offrire tutela, tra cui la riservatezza dell'identità, a chi faccia emergere condotte e fatti illeciti. Tale tutela opera, quindi, solo nei confronti di soggetti individuabili e riconoscibili. Ciò in quanto, da un lato, non può proteggersi la riservatezza di chi non si conosce.

Resta fermo che le segnalazioni anonime possono essere considerate dalla ASST Lariana e trattate attraverso canali distinti e differenti da quelli approntati per le segnalazioni di whistleblowing.

Le segnalazioni anonime, vale a dire prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, anche se recapitate tramite le modalità previste dal presente regolamento, sono prese in considerazione per opportune verifiche solo se relative a fatti di particolare gravità e con un contenuto che risulti adeguatamente dettagliato e circostanziato.

Le segnalazioni anonime e quelle di soggetti estranei alla p.a. pervenute attraverso i canali dedicati al whistleblowing verranno registrate.

Art. 6 Oggetto della segnalazione

Possono essere segnalate le condotte illecite di cui si è venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro (art. 54-bis del d.lgs. 165 del 2001).

Rientra nel concetto di rapporto di lavoro anche l'ipotesi in cui un dipendente di un'amministrazione presti servizio presso un'altra p.a. in posizione di comando, distacco (o situazioni analoghe).

Il legislatore non ha determinato una lista tassativa di reati o irregolarità oggetto del whistleblowing. Ne consegue che possono essere considerate rilevanti le segnalazioni che riguardano comportamenti, rischi, reati o irregolarità, abusi di potere che determinano il mal funzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni pubbliche attribuite.

La segnalazione deve essere effettuata nell'interesse all'integrità della pubblica amministrazione.

All'insieme di tutele riconosciute al segnalante si deve ascrivere anche la previsione di cui all'art. 3, comma 1, legge 179, che qualifica la rivelazione effettuata dal whistleblower, come giusta causa di rivelazione, escludendo l'integrazione dei reati di "rivelazione e utilizzazione del segreto d'ufficio" (art. 326 c.p.), " rivelazione del segreto professionale" (art. 622 c.p.), " rivelazione dei segreti scientifici e industriali (art. 623 c.p.).

Le condotte segnalate devono riguardare situazioni di cui il soggetto sia venuto direttamente a conoscenza -e non riferite da altri- in ragione del rapporto di lavoro.

Deve trattarsi di fatti accaduti all'interno dell'ASST Lariana o relativi ad essa.

I fatti illeciti oggetto delle segnalazioni whistleblowing comprendono, quindi, non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Titolo II, Capo I, del codice penale, ma tutte le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa si riscontri un abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.

Si pensi a titolo esemplificativo, ai casi di sprechi, nepotismo, ripetuto mancato rispetto dei tempi procedimentali, assunzioni non trasparenti, irregolarità contabili, false dichiarazioni, violazione delle norme ambientali e di sicurezza del lavoro, conflitto di interessi di terzi.

Art. 7 Segnalazioni escluse

Non rientrano nel presente regolamento e nelle relative tutele le segnalazioni:

- Fondate su meri sospetti o voci;
- Riguardanti situazioni e lamentele di carattere personale;
- Aventi ad oggetto rivendicazioni o rimostranze relative ai rapporti con i superiori gerarchici o con i colleghi;
- Relative all'esecuzione della propria prestazione lavorativa.
- La tutela ex art. 54 bis del d.lgs. 165 del 2001 non si applica alle segnalazioni di informazioni che sono già di dominio pubblico, alle notizie prive di fondamento.

Art. 8 Destinatario della segnalazione

Destinatario della segnalazione oggetto del regolamento è il RPCT dell'ASST Lariana.

Nel caso di segnalazioni destinate unicamente al superiore gerarchico il whistleblowing non sarà tutelato ai sensi dell'art. 54- bis.

Per quanto riguarda "le comunicazioni di misure ritorsive" la norma prevede che esse siano trasmesse esclusivamente ad ANAC.

Per i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio che hanno un obbligo di denuncia in virtù di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 331 del codice di procedura penale e degli artt. 361 e 362 del codice penale, la segnalazione di cui all'art. 54-bis indirizzata all' RPCT o ad ANAC non sostituisce, laddove ne ricorrano i presupposti, quella all'Autorità giudiziaria.

Art. 9 Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)

dell'ASST Lariana

In ASST Lariana il processo di gestione delle segnalazioni è affidato al RPCT della stessa che, a norma dell'art. 54-bis del D. Lgs. 165 del 2001, è tenuto ad assicurare la riservatezza dell'identità di chi si espone in prima persona nel segnalare fatti illeciti, fatti salvi i casi in cui l'anonimato non è opponibile per legge (es. indagini penali, tributarie, amministrative, ispezioni di organi di controllo, etc.).

Art. 10 Contenuto della segnalazione

È necessario che la segnalazione sia il più possibile circostanziata al fine di consentire la delibazione dei fatti da parte del RPCT.

La segnalazione deve contenere i seguenti elementi:

- le generalità del soggetto che effettua la segnalazione;
- una chiara e completa esposizione dei fatti oggetto della segnalazione e dei soggetti coinvolti;
- le circostanze di tempo (anche indicative) e di luogo in cui i fatti sono stati commessi; se conosciute, le generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui si svolge l'attività) che consentano di identificare il soggetto o i soggetti che hanno posto in essere i fatti segnalati;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- l'indicazione o l'allegazione di documenti che possono confermare la fondatezza di tali dati;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

A tal fine è disponibile sul sito istituzionale- sezione amministrazione trasparente- altri contenuti- prevenzione della corruzione un modulo, per guidare il whistleblower a rendere esaustivo il contenuto della segnalazione.

Resta fermo che la segnalazione potrà essere presentata con dichiarazione diversa da quella prevista nel modulo, purché contenente gli elementi essenziali indicati in quest'ultimo.

E' utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di soggetti che possano contribuire a formare un quadro il più completo possibile di quanto segnalato.

Non sono meritevoli di tutela le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci o contenenti informazioni che il segnalante sa essere false.

Art. 11 Modalità di segnalazione al RPCT dell'ASST Lariana

La segnalazione può essere presentata:

- con il servizio informatizzato messo a disposizione dalla ASST Lariana che garantisce la riservatezza e la tutela prevista dalla legge al seguente link [Whistleblowing - Asst Lariana - Whistleblowing - Asst Lariana \(asst-lariana.it\)](https://asst-lariana.it/whistleblowing) reso disponibile nella home page del sito istituzionale dell'ASST Lariana;
- Attraverso la rete TOR, accessibile solo al di fuori della rete istituzionale della ASST Lariana, seguendo le indicazioni riportate al seguente indirizzo [Whistleblowing - Asst Lariana - Whistleblowing - Asst Lariana \(asst-lariana.it\)](https://asst-lariana.it/whistleblowing) reso disponibile nella home page del sito istituzionale dell'ASST Lariana;
- Per mezzo del servizio postale, o tramite posta interna preferibilmente *utilizzando il modulo* disponibile sul sito istituzionale, inserita in busta chiusa e indirizzata al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, con la locuzione ben evidente "Riservata personale – Non aprire"; il plico verrà consegnato dall'ufficio protocollo al RPCT senza essere stato aperto;
- *Tramite segnalazione verbale al RPCT il quale provvede a redigere verbale;*
Le segnalazioni sono annotate in un apposito registro riservato.

TITOLO III- Misure per la tutela del dipendente che segnala illeciti

Art. 12 Forme di tutela del segnalante

Il sistema di protezione rafforzato che la l. 179/2017 riconosce al whistleblower si compone di tre tipi di tutela:

- la tutela della riservatezza dell'identità del segnalante e della segnalazione;
- la tutela da eventuali misure ritorsive o discriminatorie eventualmente adottate dall'ente a causa della segnalazione effettuata;
- l'esclusione dalla responsabilità nel caso in cui il whistleblower (nei limiti previsti dall'art. 3, l. 179/2017) sia in ambito pubblico (ex art. 54-bis, d.lgs.165/2001) che privato (ex art. 6 d.lgs. 231 del 2001) sveli, per giusta causa, notizie coperte dall'obbligo di segreto d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico o industriale (artt. 326, 622, 623 del c.p.) ovvero violi l'obbligo di fedeltà (art.2015 c.c.).

Art. 13 La tutela della riservatezza dell'identità del segnalante

L'identità del segnalante è tutelata in tutte le fasi della procedura descritta nel presente regolamento e non può essere rivelata senza il suo espresso consenso.

La segnalazione e la documentazione a essa allegata è sottratta al diritto di accesso agli atti amministrativi previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (co. 4, art. 54-bis, d.lgs. 165/2001).

La segnalazione e la documentazione ad essa allegata sono escluse dall'accesso civico generalizzato di cui all'art. 5 comma 2 del d.lgs.33/2013.

Tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazione, compresi gli amministratori di sistema ed il personale specialistico esperto nella gestione e nella trattazione informatica dei dati personali, sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione, anche nei confronti degli organi di vertice dell'Azienda.

Ove sia necessario coinvolgere negli accertamenti altri soggetti che abbiano conoscenza dei fatti segnalati, interni o, se indispensabile, esterni all'amministrazione, il RPCT non trasmette la segnalazione a tali soggetti, ma solo gli esiti delle verifiche eventualmente condotte.

Il trattamento di tutti gli elementi della segnalazione va improntato alla massima cautela, a cominciare dall'oscuramento dei dati personali, specie quelli del segnalante, qualora, per ragioni istruttorie, altri soggetti debbano essere messi a conoscenza del contenuto della segnalazione e/o della documentazione ad essa allegata.

Il divieto di rilevare l'identità del segnalante comprende anche tutti gli elementi della segnalazione, inclusa la documentazione a essa allegata, nella misura in cui il loro disvelamento, anche indirettamente, possa consentire l'identificazione del segnalante.

Il co. 3 del novellato art. 54-bis del D.Lgs. 165/2001 precisa poi fino a quale momento nel procedimento penale, nel procedimento dinanzi alla Corte dei Conti e nel procedimento disciplinare deve essere garantita la riservatezza.

Nel caso di trasmissione all'Autorità giudiziaria, alla Corte dei Conti, al Dipartimento della funzione pubblica, o ad altro ente, da parte del RPCT, la trasmissione dovrà avvenire avendo cura di evidenziare che si tratta di una segnalazione pervenuta da un soggetto cui l'ordinamento riconosce la tutela rafforzata della riservatezza ai sensi dell'art. 54-bis del d.lgs. 165 del 2001. Il RPCT ha in ogni caso cura di comunicare al whistleblower a quale soggetto esterno o amministrazione la segnalazione sia stata trasmessa. Tale soggetto è da considerare, da quel momento, responsabile del trattamento dei dati.

Art. 14 La tutela della riservatezza dell'identità del segnalante nell'ambito del procedimento penale.

Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal

segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale. Tale disposizione prevede l'obbligo del segreto sugli atti compiuti nelle indagini preliminari *"fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari"* (il cui relativo avviso è previsto dall'art. 415-bis c.p.p.).

Resta fermo che laddove, nel contesto di indagini penali, l'Autorità giudiziaria chieda al RPCT, per esigenze istruttorie, di conoscere l'identità del segnalante lo stesso può procedere a fornire tale indicazione, avvertendo preventivamente il segnalante.

Art. 15 La tutela della riservatezza dell'identità del segnalante nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti.

Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. Dopo, l'identità del segnalante potrà essere svelata dall'autorità contabile al fine di essere utilizzata nel procedimento stesso (art. 67 d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174).

Resta fermo che laddove, nel contesto di indagini contabili, l'Autorità contabile chieda al RPCT, per esigenze istruttorie, di conoscere l'identità del segnalante lo stesso può procedere a fornire tale indicazione, avvertendo preventivamente il segnalante.

Art. 16 La tutela della riservatezza dell'identità del segnalante nell'ambito del procedimento disciplinare.

Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità. In tale caso, la richiesta di disvelare l'identità del segnalante deve essere ben motivata e la valutazione sulla sussistenza della condizione di *"assoluta indispensabilità"* è posta in capo al Dirigente o UPD, che dovrà adeguatamente motivare la scelta.

Gravano sul Dirigente e sui componenti dell'UPD gli stessi doveri di comportamento, volti alla tutela della riservatezza del segnalante, cui sono tenuti il RPCT ed il personale amministrativo assegnato a supporto dell'attività del RPCT.

La violazione della tutela della riservatezza del segnalante, fatti salvi i casi in cui sia ammessa la rivelazione della sua identità, è fonte di responsabilità disciplinare, per inosservanza di disposizioni di servizio fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

Si rammenta che ai sensi dell'art. 8 d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 *“Il dipendente rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'amministrazione. In particolare, il dipendente rispetta le prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione, presta la sua collaborazione al responsabile della prevenzione della corruzione e, fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, segnala al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito nell'amministrazione di cui sia venuto a conoscenza”*.

Art. 17 Condizioni per la tutela

Le tutele di cui al presente regolamento non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia (art. 368 c.p.) o diffamazione (art. 595 c.p.) o comunque per reati commessi con la segnalazione ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

Art. 18 La tutela da misure ritorsive o discriminatorie

Nei confronti del dipendente che effettui una segnalazione ai sensi del presente regolamento non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

Per misure discriminatorie s'intendono le azioni disciplinari ingiustificate, il demansionamento, il licenziamento, il trasferimento o ogni altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro.

Il dipendente che ritenga di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito, o le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'Azienda, ne danno notizia all'ANAC.

Qualora venga accertata, nell'ambito dell'istruttoria condotta dall'ANAC, l'adozione di misure discriminatorie da parte di una delle amministrazioni pubbliche o di uno degli enti di cui al comma 2, dell'art. 54 bis del d.lgs. n.165 del 2001, fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC applica al responsabile che ha adottato tale misura una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro.

E' a carico dell'amministrazione dimostrare che le misure discriminatorie o ritorsive, adottate nei confronti del segnalante, sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa. Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dall'amministrazione o dall'ente sono nulli.

Il segnalante che sia licenziato a motivo della segnalazione è reintegrato nel posto di lavoro ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23.

Resta fermo che la nullità può essere accertata in sede di autotutela.

Resta altresì fermo che l'accertamento della nullità di provvedimenti amministrativi e l'ordine di "reintegro" in caso di licenziamento resta di esclusiva competenza della magistratura.

Il RPCT quando ha notizia che un dipendente ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito valuta la sussistenza degli elementi per effettuare la segnalazione di quanto accaduto:

- al Dirigente sovraordinato del dipendente che ha operato la discriminazione che deve valutare tempestivamente la sussistenza degli estremi per adottare atti o provvedimenti per ripristinare la situazione e/o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione e la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente autore della discriminazione.
- all'UPD che valuta la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione.

Art. 19 Esclusione da responsabilità

E' esclusa la responsabilità del whistleblower (nei limiti previsti dall'art. 3, l. 179 del 2017) sia in ambito pubblico (ex art. 54-bis, d.lgs.165/2001) che privato (ex art. 6 d.lgs. 231 del 2001) nel caso in cui sveli, per giusta causa, notizie coperte dall'obbligo di segreto d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico o industriale (artt. 326, 622, 623 del c.p.) ovvero violi l'obbligo di fedeltà (art.2015 c.c.).

TITOLO IV – Verifica ed esito delle segnalazioni

Art. 20 Verifica delle segnalazioni

La legge 179/2017 assegna al RPCT un ruolo fondamentale nella gestione delle segnalazioni Il RPCT oltre a ricevere e prendere in carico le segnalazioni, pone in essere gli atti necessari ad una prima "attività di verifica e di analisi delle segnalazioni ricevute".

Il RPCT compie l'istruttoria sulle circostanze rappresentate nella segnalazione svolgendo ogni attività ritenuta opportuna nel rispetto dei principi d'imparzialità e riservatezza/segretezza, a tal fine potrà avvalersi della collaborazione di personale amministrativo assegnato a supporto dell'attività dello stesso e potrà:

- Interloquire, anche direttamente, con il segnalante avendo cura di adottare tutte le cautele per garantire la massima riservatezza, e appena ricevuta la segnalazione, ove quanto denunciato non sia adeguatamente circostanziato, può chiedere al whistleblower di integrarla;
- Ove ritenuto necessario, trasmettere la segnalazione, dopo averla resa completamente anonima, ad altri soggetti coinvolti nella segnalazione per acquisire ulteriori informazioni ed osservazioni;
- Coinvolgere, osservando le medesime cautele, il Responsabile del Servizio interessato.
- Qualora si trovi in posizione di conflitto di interessi per la gestione e l'analisi della segnalazione sarà l'organo di indirizzo ad individuare chi dovrà compiere l'istruttoria;

Il termine per l'avvio dell'istruttoria è di quindici giorni lavorativi che decorrono dalla data di ricezione della segnalazione.

Il RPCT conclude la sua attività entro sessanta giorni dalla data di avvio dell'istruttoria.

L'organo di indirizzo può autorizzare il RPCT ad estendere i predetti termini fornendo adeguata motivazione.

Art. 21 Esito del procedimento di verifica delle segnalazioni

A seguito dell'attività svolta, il RPCT ravvisi elementi di manifesta infondatezza della segnalazione, ne dispone l'archiviazione con adeguata motivazione.

Qualora invece il RPCT ravvisi il fumus di fondatezza della segnalazione è opportuno si rivolga immediatamente agli organi preposti interni o enti/istituzioni esterne, ognuno secondo le proprie competenze, trasmettendo una relazione di risultanze istruttorie riferendo circa le attività svolte, per il prosieguo della gestione della segnalazione, avendo sempre cura di tutelare la riservatezza dell'identità del segnalante. Il RPCT allega a tale relazione la documentazione che ritiene necessaria espungendo tutti i riferimenti che possano consentire di risalire all'identità del segnalante.

Resta fermo che gli organi riceventi da quel momento sono titolari del trattamento dei dati.

Non spetta, invece, al RPCT accertare le responsabilità individuali qualunque natura esse abbiano né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati dall'amministrazione oggetto di segnalazione, a pena di sconfinare nelle competenze dei soggetti a ciò preposti.

All'esito dell'istruttoria, nel caso la segnalazione risulti non manifestamente infondata, il RPCT provvede, in relazione alla natura della violazione, ad inoltrare la segnalazione ai soggetti competenti, anche per l'adozione dei provvedimenti conseguenti.

In particolare provvede a:

- Comunicare l'esito dell'accertamento al Responsabile della struttura di appartenenza dell'autore della violazione accertata, affinché provveda all'adozione dei provvedimenti di competenza;
- Comunicare all'UPD l'esito della verifica affinché accerti eventuali profili di responsabilità disciplinare;
- Informare la Direzione dell'Azienda e le strutture competenti affinché adottino eventuali ulteriori provvedimenti e/o azioni che nel caso concreto si rendano necessari a tutela dell'Azienda;
- riesaminare il PTPCT e, se ritenuto necessario, aggiornarlo in considerazione dell'evento segnalato.

Il Dirigente Responsabile dell'azione disciplinare o il Responsabile dell'UPD informano il RPCT dell'esito della loro attività conseguente, anche in caso di archiviazione.

Qualora, in relazione alla natura della violazione, sussistano le condizioni di legge, il Dirigente della struttura interessata o il Responsabile dell'UPD presentano denuncia all'Autorità Giudiziaria competente, informandone il RPCT ed il Direttore Generale, ad eccezione dei casi in cui gli stessi siano oggetto di segnalazione. Nell'eventualità in cui il Dirigente della struttura interessata o il Responsabile dell'UPD ritengano di non dover presentare denuncia all'Autorità Giudiziaria, redigono motivata relazione da trasmettere al RPCT e al Direttore Generale.

Il RPCT, entro novanta giorni dal ricevimento della segnalazione, informa il segnalante dell'esito della stessa.

Qualora la segnalazione ex art. 54-bis abbia ad oggetto illeciti che rilevano sotto il profilo penale o erariale, l'RPCT informa immediatamente la Direzione dell'Azienda che con nota a firma del Direttore Generale, provvede all'immediata trasmissione alla competente autorità giudiziaria o contabile, senza l'indicazione dell'identità del segnalante, specificando che si tratta di una segnalazione ex art. 54- bis, nel cui processo di gestione si dovrà pertanto assumere ogni cautela per garantire il rispetto delle disposizioni previste dal citato co. 3. Laddove detta identità fosse richiesta dall'Autorità ricevente per esigenze

istruttorie, si procederà a trasmetterla con un successivo invio. È opportuno precisare che il whistleblower è preventivamente avvisato della eventualità che la sua identità potrà essere fornita all'Autorità giudiziaria o contabile ove questa lo richieda.

TITOLO V - Altre forme di segnalazione

I soggetti che sono venuti a conoscenza, in ragione del rapporto di lavoro, di condotte illecite possono segnalarle:

- All'ANAC attraverso la piattaforma disponibile al seguente link: <https://servizi.anticorruzione.it/segnalazioni/#!/#%2F>
- **TITOLO VI - Tutela del segnalato**

Nella trattazione e gestione delle segnalazioni sono adottate le necessarie cautele per la tutela della riservatezza del soggetto segnalato e per evitare conseguenze pregiudiziali, anche solo di carattere reputazionale del soggetto segnalato.

La tutela del segnalato si applica fatte salve le previsioni di legge che impongono l'obbligo di comunicare il nominativo del soggetto segnalato, sospettato di essere responsabile della violazione (ad esempio richieste dell'Autorità giudiziaria o contabile).

TITOLO VII - Responsabilità e sanzioni.

Art. 24 Responsabilità del whistleblower

Il presente Regolamento lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del whistleblower nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell'art. 2043 del codice civile.

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente policy, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto del presente regolamento.

Art. 25 Violazioni degli obblighi del regolamento

Le violazioni degli obblighi previsti dal presente regolamento configurano una responsabilità disciplinare, per inosservanza a disposizioni di servizio se, a seconda della fattispecie, non sono individuabili illeciti disciplinari più gravi.

Art. 26 Misure di sensibilizzazione e monitoraggio dello stato di attuazione dell'istituto e degli esiti della sua applicazione.

La tutela del whistleblower rientra a pieno titolo tra le misure generali di prevenzione della corruzione da introdurre nel PTPCT di ogni amministrazione.

Il RPCT nella relazione annuale prescritta dall'art. 1, comma 14, della legge 190 del 2012, darà conto dello stato di attuazione dell'istituto e degli esiti della sua applicazione e intraprenderà iniziative di sensibilizzazione sull'istituto anche con percorsi formativi.

Qualora, a seguito delle segnalazioni, emergono elementi oggettivi idonei a rivelare eventuali criticità sull'efficacia del PTPCT vigente in tema di contrasto del fenomeno corruttivo, il RPCT predispone la modifica dello stesso con adozione di misure preventive ulteriori rispetto a quelle adottate ed inserite nel Piano.

TITOLO VIII – Disposizioni finali

Art. 27 Trattamento dei dati

I dati personali del segnalante e del segnalato sono trattati nel rispetto delle norme previste dall'ordinamento a tutela degli stessi ed i tempi di conservazione sono conformi alle finalità del trattamento e compatibili con quanto previsto dal Massimario di scarto in vigore.

Art. 28 Revisione periodica del regolamento

Il regolamento potrà essere sottoposto a revisione periodica.

SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE

| | |
|--|--|
| DATA/PERIODO IN CUI SI E' VERIFICATO IL FATTO | gg/mm/aaaa |
| LUOGO FISICO IN CUI SI E' VERIFICATO IL FATTO: | <input type="checkbox"/> UFFICIO (indicare denominazione e indirizzo della struttura) <input type="checkbox"/> ALL'ESTERNO DELL'UFFICIO (indicare luogo ed indirizzo) |
| DESCRIZIONE DEL FATTO: (CONDOTTA ED EVENTO) | |
| AUTORE/I DEL FATTO E QUALIFICA: | |
| ALTRI EVENTUALI SOGGETTI A CONOSCENZA DEL FATTO E/O IN GRADO DI RIFERIRE SUL MEDESIMO: | |
| EVENTUALI ALLEGATI A SUPPORTO DELLA SEGNALAZIONE | |

La compilazione dei campi sottostanti indica il consenso a **rivelare immediatamente** la propria identità

| | |
|--------------------------------------|--|
| NOME E COGNOME DEL SEGNALANTE: | |
| QUALIFICA O POSIZIONE PROFESSIONALE: | |
| SEDE DI SERVIZIO: | |

INFORMATIVA PRIVACY

Ai sensi dell'art. 5 del REG UE 2016/679 "Regolamento UE relativo alla protezione dei dati" si informa che tutti i dati forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali connesse. Titolare del trattamento dati è l'ASST Lariana, con sede legale in Via Napoleona., 60 Como, in persona del legale rappresentante pro-tempore. Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'ASST Lariana. E' garantito l'esercizio dei diritti previsti dall'art. 13 del REG. UE 2016/679.